

Versione definitiva approvata dai Municipi della Mesolcina nell'aprile 2007 e
dal Consiglio comunale di Mesocco il 9 maggio 2007

Statuto della Regione Mesolcina

Indice

I. Disposizioni generali	(art. 1 - art. 14)	2
II. Organizzazione	(art.15 - art.39)	5
A. Organi della Regione		5
1. Organo supremo della Regione		5
2. L'Assemblea regionale dei delegati		6
3. Presidente della Regione		9
4. Il Consiglio di direzione regionale		9
5. Commissione di gestione		11
B. Commissioni e gruppi di progetto		11
C. Il segretariato regionale		12
III. Diritti politici	(art.40 - art.45)	13
IV. Finanze	(art.46 - art.52)	14
V. Controllo statale e rimedi giuridici	(art.53 - art. 54)	16
VI. Uscita dalla Regione e revisione dello statuto	(art.55 - art. 56)	16
VII. Disposizioni transitorie	(art. 57)	16
VIII. Disposizioni finali	(art.58 - art.61)	17

I. Disposizioni generali

Articolo 1. **Nome e sede**

Sotto il nome di Regione Mesolcina (di seguito detta "Regione") è costituita una corporazione regionale ai sensi degli art. 69 e 72 della Costituzione del Cantone dei Grigioni quale ente di diritto pubblico cantonale con personalità giuridica propria e di durata illimitata.

La sede della Regione è presso il segretariato regionale.

Articolo 2. **Parificazione dei sessi**

Le designazioni di persone, funzioni e professioni contenute nel presente Statuto si riferiscono ad entrambi i sessi.

Articolo 3. **Scopo e compiti**

La Regione si prefigge lo sviluppo economico, territoriale, sociale e culturale della Mesolcina a beneficio della popolazione, nel quadro del diritto federale e cantonale. Essa s'impegna inoltre in favore della protezione dell'ambiente vitale e promuove uno sviluppo sostenibile del territorio.

La Regione deve adempiere in modo adeguato e razionale a tutti i compiti statutari e a quelli che le potranno essere assegnati.

Entro i limiti dati dall'autonomia comunale, la Regione promuove e sostiene la coesione e la collaborazione fra i Comuni membri e mantiene e incentiva i rapporti con le autorità cantonali e federali. Essa favorisce il senso di appartenenza regionale.

La Regione collabora con altre corporazioni regionali del Cantone e assume la rappresentanza della Valle a livello interregionale, nazionale e transfrontaliero.

La Regione adempie i suoi compiti in modo da ottenere una compensazione intraregionale dei benefici risultanti dalla sua attività e predilige un modello di apparato amministrativo decentralizzato, salvaguardando gli interessi dei Comuni membri.

Nel limite dei mezzi finanziari a disposizione le compete l'adempimento dei seguenti compiti:

- a) lo sviluppo economico regionale e l'attuazione dei compiti assegnati alle regioni dalla politica regionale della Confederazione e del Cantone dei Grigioni
- b) l'elaborazione e l'attuazione di un piano pluriennale regionale che tenga conto della politica regionale della Confederazione e del Cantone dei Grigioni nonché la preparazione, l'esecuzione e il coordinamento delle attività e dei progetti che ne derivano
- c) la pianificazione regionale in conformità al piano direttore cantonale
- d) la rappresentanza degli interessi regionali e la promozione della collaborazione interregionale come la partecipazione e la collaborazione a progetti transfrontalieri
- e) la redazione di prese di posizione e l'informazione della popolazione riguardo a questioni di interesse regionale
- f) la coordinazione delle attività comunali di rilevanza regionale
- g) la promozione delle attività turistiche, agricole, forestali e culturali ed il coordinamento dei progetti risultanti
- h) la coordinazione dei compiti sanitari della "regione ospedaliera di Mesolcina e Calanca"
- i) l'assunzione di compiti amministrativi delegati dai Comuni membri e dai circoli, da enti pubblici o da enti di diritto privato con finalità d'interesse pubblico.

L'assunzione di ulteriori compiti richiede una revisione dello statuto.

Resta riservata l'ulteriore assegnazione di compiti da parte del Cantone dei Grigioni.

I compiti assegnati alla Regione sono soggetti ad un esame periodico relativo ai criteri della necessità, dell'efficienza e della possibilità di finanziamento.

Articolo 4. **Posizione giuridica**

La Regione subentra nell'esecuzione dei suoi compiti ai Comuni membri ed assume in questi ambiti i loro diritti e obblighi: incluso il diritto di emanare leggi, ordinanze, regolamenti, di prendere decisioni, di stipulare contratti, di riscuotere tasse e contributi. Resta escluso il diritto di prelevare imposte.

Articolo 5. **Adesione**

a) Membri

Sono membri della Regione tutti i Comuni politici dei Circoli di Mesocco e Roveredo che hanno ratificato il presente statuto.

Eventuali aggregazioni di Comuni membri non richiedono una revisione dello statuto.

b) Adesione di ulteriori membri

L'adesione di ulteriori Comuni della Mesolcina alla Regione avviene tramite richiesta del Comune interessato e decisione formale di ammissione da parte dell'Assemblea regionale dei delegati.

A questi membri sono applicabili direttamente tutte le norme giuridiche, le decisioni e i regolamenti della Regione.

c) Membri con diritti sociali limitati

Per quanto attiene all'adempimento dei compiti che si estendono oltre i confini territoriali della Regione, anche Comuni che non fanno parte della Valle Mesolcina possono aderire alla Regione.

L'ammissione di questi Comuni avviene tramite proposta del Comune interessato e tramite decisione formale di ammissione da parte dell'Assemblea regionale dei delegati.

Questi membri possono partecipare alle commissioni, ai gruppi di progetto e alle deliberazioni dell'Assemblea regionale dei delegati con voto consultivo nella misura in cui si riferiscono all'adempimento dei compiti comuni.

d) Riserva

Restano riservate le decisioni di adesione del Governo in virtù del diritto cantonale.

Articolo 6. **Diritto di voto e d'elezione**

Il diritto di voto e d'elezione dei cittadini della Regione si conforma al diritto di partecipare alle elezioni e votazioni del rispettivo Comune di domicilio.

Il diritto di voto e di elezione di Comuni membri con diritti sociali limitati è limitato ai compiti che tali Comuni hanno assegnato alla Regione.

Articolo 7. **Lingua ufficiale**

La lingua ufficiale della Regione è l'italiano.

Articolo 8. **Periodo di carica**

Il periodo di carica degli organi della Regione e delle commissioni permanenti è di quattro anni, per quanto la carica non sia legata all'esercizio di una funzione d'ufficio prevista dal presente statuto. L'entrata in carica del Consiglio di direzione regionale e del Presidente ha luogo il 1. gennaio successivo la nomina.

Articolo 9. **Motivi di esclusione e incompatibilità**

Parenti e affini in linea diretta, coniugi, fratelli e sorelle, cognati e persone che vivono in un'unione domestica registrata o in una convivenza di fatto non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio di direzione e/o della Commissione di gestione.

Parenti e affini in linea diretta, coniugi, fratelli e sorelle, cognati del Segretario regionale e persone che si trovano in stato analogo perché vivono in un'unione domestica registrata o in una convivenza di fatto non possono essere membri del Consiglio di direzione e della Commissione di gestione.

I membri del Consiglio di direzione regionale non possono essere membri della Commissione di gestione e dell'Assemblea regionale dei delegati.

I dipendenti della Regione non possono far parte dell'Assemblea regionale dei delegati, del Consiglio di direzione regionale e della Commissione di gestione.

Articolo 10. **Obbligo di ricusa**

I membri di un organo della Regione, di una commissione e di un gruppo di progetto devono ricusarsi nelle deliberazioni e nelle votazioni su affari ai quali essi stessi o i loro parenti e affini in linea diretta, i loro coniugi, sorelle e fratelli, cognati e persone che vivono con loro in un'unione domestica registrata o in una convivenza di fatto hanno un interesse personale diretto.

I membri della Commissione di gestione devono ricusarsi durante la verifica della contabilità e della gestione di un'autorità, di una commissione o di un ufficio a cui appartengono loro stessi, oppure una persona che si trova con loro in uno stato di esclusione ai sensi dell'art. 9.

Articolo 11. **Responsabilità**

La responsabilità della Regione, dei suoi organi, delle sue commissioni e del segretariato regionale per danni da essi cagionati nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali è regolata dal diritto cantonale sulla responsabilità degli organi dello Stato.

Articolo 12. **Verbali**

Sulle deliberazioni dell'Assemblea regionale dei delegati, del Consiglio di direzione regionale, delle commissioni e dei gruppi di progetto devono essere redatti dei verbali separati, dai quali risultino almeno le proposte, le decisioni e i risultati delle elezioni. I medesimi devono essere firmati dal protocollista e, dopo l'approvazione, dal Presidente. I verbali dell'Assemblea generale dei delegati vanno spediti ai delegati comunali e ai municipi entro 30 giorni dall'Assemblea, con facoltà di inoltrare osservazioni.

I verbali dell'Assemblea regionale dei delegati sono pubblici.

La visione dei verbali del Consiglio di direzione regionale, delle commissioni e dei gruppi di progetto è consentita unicamente se si comprovano interessi degni di tutela e se non vi si oppongono interessi superiori.

Al diritto di presa in visione può essere dato seguito mediante il rilascio di un estratto del verbale.

Articolo 13. **Comunicazioni**

Le comunicazioni della Regione devono essere pubblicate negli organi di pubblicazione della regione da essa designati. Per decisioni non soggette a referendum facoltativo la pubblicazione sugli organi di stampa può essere sostituita con la pubblicazione sul portale internet regionale, a condizione che agli interessati sia offerta la possibilità di ricevere la notifica in forma cartacea.

Le comunicazioni ai Comuni membri della Regione avvengono in forma cartacea o in forma elettronica.

Articolo 14. **Informazione al pubblico**

L'informazione alla popolazione sull'attività della Regione avviene tramite:

- a) la pubblicazione e la messa a disposizione del rapporto annuale, del conto annuale, dei conti dei singoli settori, del preventivo e del programma annuale, nonché del programma pluriennale, compreso il piano finanziario
- b) la pubblicazione e la messa a disposizione dei verbali dell'Assemblea regionale dei delegati
- c) la pubblicazione periodica di comunicati stampa
- d) manifestazioni informative
- e) l'informazione da parte dei sindaci alle Assemblee e ai Consigli comunali.

Di regola le sedute dell'Assemblea regionale dei delegati sono pubbliche.

Le sedute del Consiglio di direzione regionale, delle commissioni, dei gruppi di progetto e della Commissione di gestione non sono pubbliche.

II. **Organizzazione**

A. **Organi della Regione**

Articolo 15. **Organi della Regione**

Gli organi della Regione sono:

1. l'insieme degli abitanti aventi diritto di voto dei Comuni membri (organo supremo della Regione)
2. l'Assemblea regionale dei delegati
3. il Presidente della regione
4. il Consiglio di direzione regionale
5. la Commissione di gestione

1. **Organo supremo della Regione**

Articolo 16. **Competenze**

L'insieme degli abitanti aventi diritto di voto nei Comuni membri della Regione costituisce l'organo supremo della Regione.

L'organo supremo della corporazione è competente per:

1. l'elezione del Presidente della Regione
2. l'elezione del Consiglio di direzione regionale
3. ogni modifica dello statuto della Regione
4. decisioni su proposte contro le quali è riuscito il referendum facoltativo

5. decisioni su proposte e pratiche presentate in votazione popolare dall'Assemblea regionale dei delegati
6. decisioni su iniziative dichiarate valide che rientrano nella competenza dell'organo supremo della Regione.
7. lo scioglimento della Regione

Articolo 17. **Svolgimento di elezioni e votazioni**

Le votazioni si svolgono in ogni Comune il medesimo giorno alle urne o per corrispondenza. La Regione allestisce un messaggio con schede di voto allegate, all'attenzione di tutti i Comuni membri. Le schede di voto e l'ulteriore documentazione devono essere trasmesse agli aventi diritto di voto almeno tre settimane prima del giorno della votazione.

L'elezione del Presidente, rispettivamente quella dei membri del Consiglio di direzione regionale, si svolge in ogni Comune il medesimo giorno alle urne o per corrispondenza. La Regione allestisce le schede di voto all'attenzione dei Comuni membri. Le schede di voto e l'eventuale ulteriore documentazione devono essere trasmesse agli aventi diritto di voto almeno tre settimane prima del giorno dell'elezione.

Gli aventi diritto di voto votano personalmente, dietro consegna della carta di legittimazione, deponendo il proprio voto nell'urna oppure per corrispondenza. Il voto per corrispondenza è ammesso dalla ricezione del materiale di voto.

I Municipi comunicano i risultati delle elezioni e delle votazioni al segretariato regionale secondo direttive speciali.

Se il posto di Presidente diventa vacante prima dello scadere del periodo di carica, l'elezione suppletiva avviene in base alle disposizioni della legge cantonale sui diritti politici. Se un altro posto diventa vacante prima dello scadere del periodo di carica, il Consiglio di direzione regionale indice entro due mesi un'elezione suppletiva per il periodo di carica rimanente. Si rinuncia ad un'elezione suppletiva se essa si rende necessaria soltanto sei mesi prima del rinnovo delle cariche o più tardi.

In via subordinata fanno stato la legge sull'esercizio dei diritti politici nel Cantone dei Grigioni e le relative disposizioni esecutive.

Articolo 18. **Maggioranza**

Nelle votazioni fa stato la maggioranza dei voti validi emessi, per quanto il presente statuto o la legge non prescrivono anche l'approvazione da parte della maggioranza dei Comuni membri, oppure prevedono altre norme.

2. L'Assemblea regionale dei delegati

Articolo 19. **Composizione**

L'Assemblea regionale dei delegati si compone dei delegati comunali.

Ogni Comune della Regione è rappresentato da un delegato designato da ogni Comune tra i membri del Municipio. Ogni Comune ha diritto ad un ulteriore delegato ogni 300 abitanti o frazione.

Determinante per il numero dei delegati è l'ultima statistica ESPOP disponibile. I delegati sono designati secondo il diritto del loro Comune per una durata di quattro anni. Ogni Comune può designare dei supplenti, in numero non superiore a quello dei delegati diretti. Ogni membro dell'Assemblea regionale dei delegati dispone di un voto.

Articolo 20. **Competenze**

All'Assemblea regionale dei delegati spettano le seguenti competenze:

1. l'elezione dei membri della commissione di gestione e delle commissioni permanenti o ad hoc.
2. la discussione e l'approvazione di tutte le pratiche all'attenzione dell'organo supremo della Regione che devono essere sottoposte allo stesso per votazione
3. delibera sul preventivo, presentato dal Consiglio di direzione regionale e preavvisato dalla Commissione di gestione e sul programma annuale
4. delibera sul rapporto di gestione e sui rendiconti annuali della Regione
5. delibera sul programma pluriennale e sul piano finanziario
6. delibera sull'adesione di ulteriori Comuni membri della Regione
7. delibera sull'ammissione di Comuni membri con diritti sociali limitati
8. emanazione e adeguamento del piano direttore regionale
9. delibera e presa di posizione su mozioni
10. legislazione (leggi regionali)
 - tutte le disposizioni importanti della Regione, segnatamente quelle inerenti l'organizzazione, la ripartizione delle competenze, il finanziamento dell'attività generale della Regione e di progetti speciali
 - disposizioni sulla riscossione di tasse e contributi a favore della Regione in relazione con l'adempimento dei compiti
 - emanazione di un regolamento sull'indennità dei membri del Consiglio di direzione regionale, delle commissioni e della commissione di gestione
11. finanze
 - decisioni sui crediti straordinari giusta l'art. 52
 - determinazione dei contributi annui dei singoli Comuni membri della Regione
 - fissa i criteri di ripartizione dei costi per il finanziamento dei progetti (ai sensi dell'art. 48 cifra 4 del presente statuto) tra i Comuni membri della Regione e decide la ripartizione dei costi stessi fra i Comuni
 - decisione sulla cessione del patrimonio della Regione ad un altro ente pubblico che persegua lo stesso scopo in caso di scioglimento
 - ripartizione di un eventuale surplus di liquidazione tra i Comuni in caso di scioglimento della Regione
 - tutte le altre questioni finanziarie che non rientrano in un'altra competenza
12. decisioni concernenti la delega dell'esecuzione di compiti della Regione a terzi
13. decisioni circa l'assunzione di compiti amministrativi delegati dai Comuni membri, da enti pubblici o da enti di diritto privato con finalità d'interesse pubblico
14. delibera sulla nullità o illegalità di un'iniziativa regionale.

Articolo 21. **Convocazione**

L'Assemblea regionale dei delegati si riunisce su convocazione del Consiglio di direzione regionale:

- almeno due volte l'anno, entro fine maggio per la delibera sui conti annuali, sul rapporto di gestione e sul rapporto annuale ed entro la fine di novembre per la delibera sul preventivo e sul programma annuale
- su richiesta di almeno tre Comuni membri della Regione
- su richiesta di almeno un quarto dei membri dell'Assemblea regionale dei delegati
- ogni qualvolta gli affari lo richiedono.

Luogo, data e ordine del giorno devono essere comunicati per iscritto ai delegati almeno quindici giorni prima, con copia ai municipi. La documentazione relativa all'ordine del giorno deve essere inviata personalmente ad ogni delegato, deve essere consultabile sul portale internet regionale ed esposta presso il segretariato regionale almeno quindici giorni prima dell'Assemblea regionale dei delegati.

Articolo 22. **Presidenza e attuarato dell'Assemblea regionale dei delegati**

L'Assemblea regionale dei delegati viene di regola presieduta dal Presidente della Regione, rispettivamente dal Vicepresidente oppure da un membro del Consiglio di direzione regionale.

Attuario dell'Assemblea regionale dei delegati è il segretario regionale o il suo sostituto.

Articolo 23. **Votazioni**

Ogni Assemblea regionale dei delegati regolarmente convocata delibera validamente.

Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano; su proposta accettata da un terzo dei delegati presenti esse avvengono a scrutinio segreto.

L'oggetto in votazione è considerato approvato se ottiene la maggioranza semplice dei suffragi validi emessi. In caso di parità di suffragi il progetto in oggetto è considerato respinto.

Articolo 24. **Elezioni**

Elezioni individuali si svolgono a scrutinio segreto. Il candidato è eletto se ottiene la maggioranza assoluta dei voti emessi.

Anche le elezioni collettive si svolgono a scrutinio segreto, secondo il principio della maggioranza assoluta: tutti i suffragi validi ottenuti dai candidati vengono addizionati e divisi per il doppio dei seggi vacanti; il numero intero immediatamente superiore è la maggioranza assoluta.

Le elezioni possono essere svolte in modo collettivo qualora non sia necessario un ordine di precedenza.

Se in un'elezione individuale non viene eletto nessun candidato o se in elezioni collettive vengono eletti meno candidati di quanti necessari, per questi seggi avrà luogo un secondo turno elettorale per il quale varrà la maggioranza semplice dei suffragi validi. In caso di parità dei suffragi decide la sorte.

Articolo 25. **Mozione**

Almeno un quarto dei membri dell'Assemblea regionale dei delegati può chiedere per iscritto, sotto forma di proposta generica o di progetto formulato, l'elaborazione di un progetto o di un rapporto su questioni che rientrano nella sfera di competenza dell'Assemblea regionale dei delegati.

Se l'Assemblea regionale dei delegati vi acconsente, il Consiglio di direzione regionale deve presentare nella successiva assemblea ordinaria un messaggio e una proposta.

Articolo 26. **Interpellanza**

I membri dell'Assemblea regionale dei delegati possono tramite un'interpellanza scritta chiedere al Consiglio di direzione regionale informazioni su questioni riguardanti la Regione. Il Consiglio di direzione regionale risponde per iscritto alle interpellanze entro tre mesi dalla loro ricezione, con copia a tutti i delegati.

Il proponente può dichiararsi soddisfatto, solo parzialmente soddisfatto o non soddisfatto della risposta. Tale dichiarazione può essere esposta in una presa di posizione nell'ambito della prima Assemblea regionale dei delegati che segue la risposta.

Durante l'Assemblea regionale dei delegati ogni delegato può chiedere oralmente al Consiglio di direzione regionale delle informazioni concernenti l'amministrazione e l'attività della Regione. Di regola il Consiglio di direzione regionale risponde immediatamente. Altrimenti la risposta va data durante l'Assemblea successiva.

3. Presidente della regione

Articolo 27. Funzione e compiti

Il Presidente della Regione presiede il Consiglio di direzione regionale. Il Presidente della Regione è eletto per un periodo di carica di quattro anni. La durata della carica è limitata ad un massimo di tre mandati consecutivi. L'elezione del Presidente avviene di regola entro il mese di giugno precedente l'inizio del periodo di carica. È eleggibile ogni cittadino avente diritto di voto, domiciliato in un Comune membro della Regione. Per il primo turno elettorale è necessaria la maggioranza assoluta. Se non viene eletto nessun candidato se effettua un secondo turno elettorale in cui basta la maggioranza relativa.

Il Presidente convoca il Consiglio di direzione regionale, dirige le deliberazioni e assolve tutti gli altri compiti ai sensi del presente statuto e di eventuali altre leggi, ordinanze e regolamenti.

In caso d'impedimento del Presidente, il Vicepresidente rileva i suoi compiti, in caso d'impedimento di quest'ultimo, i suoi compiti vengono svolti da un altro membro del Consiglio di direzione regionale.

4. Il Consiglio di direzione regionale

Articolo 28. Composizione

Il Consiglio di direzione è composto del Presidente della regione e di altri sei membri che devono tutti essere domiciliati in un Comune membro della Regione.

Il Consiglio di direzione regionale è eletto per un periodo di carica di quattro anni. La durata della carica è limitata ad un massimo di tre mandati consecutivi. Per l'attività quale membro del Consiglio di direzione regionale e quale Presidente della regione la durata massima di carica è calcolata separatamente per ogni funzione. Il Consiglio di direzione regionale viene di regola eletto il mese di ottobre precedente l'inizio del periodo di carica.

È eleggibile ogni cittadino avente diritto di voto domiciliato in un Comune membro della Regione.

Per il primo turno elettorale è necessaria la maggioranza assoluta. Il totale di tutti i suffragi validi ottenuti dai candidati viene diviso per il doppio dei seggi vacanti. Il numero intero immediatamente superiore è la maggioranza assoluta. Se non viene eletto nessun candidato o se vengono eletti meno candidati rispetto al numero di seggi da occupare, si effettua un secondo turno elettorale in cui basta la maggioranza relativa. A parità di voti decide la sorte.

Sono eletti nel Consiglio di direzione i due candidati domiciliati nel circolo di Mesocco e i due candidati domiciliati nel circolo di Roveredo che ottengono il maggior numero di voti. Sono inoltre eletti i due candidati che ottengono il maggior numero di voti, a condizione che ciò non porti, compreso il Presidente, all'elezione di più di due rappresentanti domiciliati nello stesso Comune al momento della nomina. Se più di due candidati di uno stesso Comune ottengono la maggioranza richiesta, risultano eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; gli altri sono esclusi a favore dei candidati domiciliati in altri Comuni che hanno ottenuto più voti. Per l'elezione i Comuni della Regione formano un'unica circoscrizione elettorale.

Articolo 29. Organizzazione

Il Consiglio di direzione regionale si costituisce da sé. Nomina il Vicepresidente; in base ai compiti della Regione definisce i dicasteri e li assegna ai singoli membri. Ogni membro del Consiglio di direzione regionale è a capo di un dicastero.

Ogni capo dicastero gestisce il dicastero assegnatogli. Il segretariato regionale prepara, sotto la sua direzione, le relative decisioni per il Consiglio di direzione regionale. Ogni capo dicastero è presidente o membro delle commissioni che fanno capo al suo dicastero.

Le decisioni vengono prese dal Consiglio di direzione regionale in quanto autorità collegiale.

Articolo 30. **Competenze**

Il Consiglio di direzione regionale prepara tutte le pratiche che rientrano nelle competenze della Regione. Nella misura in cui queste pratiche rientrano nelle competenze dell'Assemblea regionale dei delegati o dell'organo supremo della Regione, esso riferisce e presenta proposte all'Assemblea regionale dei delegati.

Il Consiglio di direzione regionale è l'organo esecutivo della Regione. Nelle competenze del Consiglio di direzione regionale rientrano tutte le pratiche che possono sorgere dalla funzione e dai compiti della Regione e che in base alla legge, allo statuto o ai regolamenti non sono riservate ad un altro organo. Gli competono in particolare:

1. la nomina del personale della Regione
2. la nomina di gruppi di progetto, l'approvazione dei progetti, compresi l'organizzazione e il finanziamento
3. la preparazione delle elezioni del Presidente e del Consiglio di direzione regionale
4. la tutela degli interessi della Regione e la rappresentanza di quest'ultima nei confronti dei Comuni membri della corporazione e verso l'esterno, in particolare nei confronti delle Autorità cantonali e federali
5. l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea regionale dei delegati e dell'organo supremo della Regione e l'evasione dei compiti e dei progetti risultanti
6. la preparazione di tutte le pratiche che l'Assemblea regionale dei delegati deve trattare, in particolare la presentazione annuale del rapporto di gestione sull'attività della Regione, la preparazione dei conti annuali e straordinari, la presentazione del preventivo e del programma annuale, la preparazione del programma pluriennale con il piano di finanziamento. Nel rapporto annuale riguardante il terzo anno di legislatura, il Consiglio regionale deve presentare un rapporto circa le opportunità e possibilità di integrare enti autonomi e di conferire alla Regione nuovi compiti
7. la gestione di conti e l'amministrazione della sostanza della Regione
8. l'emanazioni di disposizioni di minore importanza, ossia in particolare disposizioni esecutive, disposizioni sull'organizzazione e sui diritti e doveri del segretariato regionale, sotto forma di ordinanza
9. la delibera su spese straordinarie non contemplate dal preventivo per un massimo di CHF 25'000.- per oggetto e fino ad un massimo di CHF 100'000.- l'anno. Per spese straordinarie che superano fr. 10'000.- per oggetto è necessario il preavviso della Commissione di gestione
10. l'assegnazione di incarichi e l'esecuzione di appalti nei limiti dei crediti approvati o delle proprie competenze finanziarie, in particolare la stipulazione di accordi di prestazioni
11. la presentazione di domande di contributo e sussidio, l'incasso delle prestazioni finanziarie dovute dai Comuni membri della Regione, la riscossione di tasse e contributi
12. la decisione sulla gestione dei processi e sulla stipulazione di convenzioni arbitrali e transazioni giudiziarie se i costi presumibili non superano le sue competenze finanziarie, la relativa rappresentanza della Regione dinanzi ai tribunali
13. le decisioni sulla collaborazione con altre corporazioni, organizzazioni e persone, riservate le competenze statutarie dell'Assemblea regionale dei delegati e dell'organo supremo della Regione
14. la supervisione del segretariato regionale, delle commissioni permanenti, dei gruppi di progetto e di tutto il personale della Regione
15. il riesame periodico dei compiti della Regione ai sensi dell'art. 3 del presente statuto
16. tutti i compiti ad esso assegnatigli dall'Assemblea regionale dei delegati.

Il Consiglio di direzione regionale può procedere alla consultazione di istituzioni, enti, gruppi politici, associazioni e popolazione.

Articolo 31. **Convocazione e delibera**

Il Consiglio di direzione regionale si riunisce regolarmente.

Il Presidente convoca il Consiglio di direzione regionale secondo necessità o su richiesta di almeno due membri.

L'invito deve essere inviato ai membri almeno sette giorni prima indicando gli oggetti all'ordine del giorno. In casi urgenti può essere indetta una seduta straordinaria, oppure il Consiglio di direzione può deliberare mediante posta elettronica o circolare ed eccezionalmente tramite telefono. Al più tardi nella seduta ordinaria del Consiglio di direzione regionale successiva alla delibera, le decisioni devono essere messe a verbale.

Le decisioni ed elezioni si svolgono per alzata di mano. Determinante è la maggioranza semplice dei suffragi validi. In caso di parità di suffragi decide il Presidente, in caso di elezioni la sorte. Esiste l'obbligo di voto. Il Consiglio di direzione regionale delibera validamente se sono presenti almeno tre membri.

Articolo 32. **Rappresentanza della Regione**

Il Presidente o il Vicepresidente della Regione detiene unitamente al segretario regionale o al suo sostituto la firma giuridicamente vincolante per la Regione.

5. Commissione di gestione

Articolo 33. **Composizione**

La commissione di gestione è composta da cinque membri. È eleggibile ogni cittadino avente diritto di voto domiciliato in un Comune membro della Regione. Sono ammessi al massimo due membri con domicilio nello stesso Comune. Per poter deliberare necessita la presenza di almeno tre membri. I membri della commissione di gestione sono eletti per un periodo di carica di quattro anni e rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi. La commissione di gestione può chiamare a consulto degli esperti, per una spesa massima di fr. 2'000.- per oggetto e un massimo di fr. 5'000.- all'anno.

Articolo 34. **Compiti**

Alla Commissione di gestione competono:

- l'esame dell'attività della Regione
- l'esame della conformità di ogni singolo conto annuale e della contabilità alla legge, allo statuto, alle ordinanze, ai regolamenti ed alle decisioni della Regione
- la stesura del rapporto scritto e di proposte all'attenzione dell'Assemblea regionale dei delegati
- l'esame del preventivo con preavviso all'Assemblea regionale dei delegati
- l'esame delle spese straordinarie che superano fr. 10'000.- con preavviso al Consiglio di direzione regionale.

I membri della Commissione di gestione assistono personalmente all'Assemblea regionale dei delegati deliberante e forniscono informazioni orali.

La commissione di gestione è in ogni momento autorizzata a prendere visione di tutti i documenti della Regione, ad accedere a tutti i locali utilizzati ed a chiedere informazioni pertinenti ad ogni persona membro di un organo, di una commissione, di un gruppo di progetto e del segretariato regionale della corporazione.

B. Commissioni e gruppi di progetto

Articolo 35. **Riunioni dei sindaci e dei granconsiglieri**

Vengono istituite le seguenti commissioni consultative:

- la riunione dei sindaci, composta dei sindaci o da un altro membro del Municipio di tutti i Comuni membri della Regione
- la riunione dei granconsiglieri, composta della deputazione dei Circoli di Mesocco e Roveredo in Gran Consiglio (deputati diretti e deputati supplenti).

La riunione dei sindaci viene convocata all'occorrenza dal Consiglio di direzione regionale, oppure su richiesta dei sindaci di almeno due Comuni membri della Regione. La riunione dei granconsiglieri viene convocata dal Consiglio di direzione regionale, di regola prima delle sessioni del Gran Consiglio; riunioni

urgenti dei granconsiglieri possono essere convocate dal Consiglio di direzione regionale, oppure su richiesta di almeno due deputati diretti o supplenti. La riunione dei sindaci e dei granconsiglieri può aver luogo contemporaneamente.

Prima dell'Assemblea regionale dei delegati autunnale ha luogo una riunione dei sindaci per discutere e preavvisare il programma d'attività e il preventivo dell'anno contabile seguente.

Articolo 36. **Commissioni**

Per lo svolgimento di compiti specifici l'Assemblea regionale dei delegati ha la facoltà di istituire delle commissioni permanenti o speciali formate da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.

L'Assemblea regionale dei delegati stabilisce in leggi, regolamenti o decisioni i compiti, i diritti e i doveri di tali commissioni.

Il Consiglio di direzione regionale collabora con le commissioni e ne sorveglia le attività.

Le commissioni si costituiscono da sé.

Articolo 37. **Gruppi di progetto**

Per progetti, piani e programmi specifici della Regione, il Consiglio di direzione regionale può istituire gruppi di progetto con un mandato di prestazioni.

I membri dei gruppi di progetto non devono necessariamente essere domiciliati in un Comune membro della Regione. Essi possono essere designati secondo criteri relativi al progetto.

Ogni gruppo di progetto fa capo al responsabile del dicastero competente del Consiglio di direzione regionale che ne sorveglia le attività all'indirizzo del Consiglio di direzione.

C. Il segretariato regionale

Articolo 38. **Il segretariato regionale**

Il segretariato regionale adempie ai compiti riguardanti tutti i settori operativi di competenza della Regione e cura l'intera amministrazione contabile. Prepara le basi decisionali per il Consiglio di direzione regionale ed esegue le sue decisioni.

Quale ufficio di coordinamento e quale istituzione operativa della Regione esso è inoltre a disposizione di tutti gli organi. Il segretario regionale o un collaboratore del segretariato regionale partecipa alle sedute del Consiglio di direzione regionale e dell'Assemblea regionale dei delegati ed è responsabile della stesura dei verbali.

Nel limite degli scopi statuari e delle proprie possibilità il segretariato regionale può prestare servizi ai Comuni membri della Regione.

Articolo 39. **Organizzazione**

Il segretariato regionale viene diretto dal segretario regionale conformemente alle disposizioni in materia ed alle direttive del Consiglio di direzione regionale. I dettagli vengono disciplinati in un'ordinanza.

Il segretario regionale sorveglia tutti i settori del segretariato regionale. La gestione concreta dei singoli settori avviene nel quadro dell'organigramma e del piano finanziario, nonché delle rispettive descrizioni delle

funzioni, in considerazione delle disposizioni sull'organizzazione, sui diritti e doveri del segretariato regionale.

III. Diritti politici

Articolo 40. **Diritto di iniziativa**

Per mezzo dell'iniziativa regionale

- tre Comuni, sulla base di una decisione del loro organo competente, oppure
- 400 aventi diritto di voto nei Comuni membri della Regione

possono presentare al Consiglio di direzione regionale proposte generiche o progetti elaborati inerenti a questioni che rientrano nella sfera di competenza dell'Organo supremo della Regione o dell'Assemblea regionale dei delegati.

Articolo 41. **Procedura**

1. Iniziative valide che rientrano nella sfera di competenza dell'organo supremo della Regione

- a) Progetto elaborato

In caso di progetti elaborati, l'iniziativa viene sottoposta agli aventi diritto di voto per votazione nei singoli Comuni membri della Regione, insieme ad un messaggio e un eventuale controprogetto dell'Assemblea regionale dei delegati, entro un anno dall'inoltro. La votazione sull'iniziativa regionale e su un eventuale controprogetto deve avvenire contemporaneamente.

- b) Proposta generica

Una proposta generica deve essere sottoposta agli aventi diritto di voto per approvazione, insieme ad un messaggio ed un eventuale controprogetto, entro un anno dall'inoltro, se non approvata dall'Assemblea regionale dei delegati.

Per proposte generiche approvate, l'Assemblea regionale dei delegati deve elaborare un progetto da sottoporre agli aventi diritto di voto per votazione, insieme ad un messaggio e un eventuale controprogetto, entro il termine di un anno.

2. Iniziative valide che rientrano nella sfera di competenza dell'Assemblea regionale dei delegati.

Le iniziative che rientrano nella sfera di competenza dell'Assemblea regionale dei delegati devono esserle trasmesse per l'evasione materiale e per la decisione. Se l'Assemblea le respinge, esse vanno sottoposte all'Organo supremo con un messaggio e un eventuale controprogetto entro un anno dall'inoltro.

3. Iniziative nulle

Iniziative regionali nulle e illegali devono, su richiesta del Consiglio di direzione regionale, essere respinte con motivazione dall'Assemblea regionale dei delegati.

Articolo 42. **Ritiro**

Un'iniziativa regionale può essere ritirata per iscritto dai primi due firmatari fino al momento in cui viene fissata la data della votazione popolare.

Un'iniziativa dei Comuni è ritirata se ne decidono il ritiro così tanti Comuni da non più essere soddisfatto il quorum richiesto ai sensi dell'art. 40 del presente statuto.

Articolo 43. **Diritto di petizione**

Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni per iscritto alle autorità regionali. Coloro che hanno inoltrato una petizione devono essere informati in modo adeguato sulla trattazione dell'istanza.

Articolo 44. **Referendum**

Le decisioni dell'Assemblea regionale dei delegati soggette al referendum facoltativo devono essere pubblicate negli organi ufficiali della Regione. Tali decisioni entrano in vigore dopo la scadenza inutilizzata del termine di referendum. Il termine per l'inoltro del referendum è di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione ufficiale.

Il referendum facoltativo esiste per gli affari riportati nell'art. 20 alle cifre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12 del presente statuto. Tali decisioni devono essere sottoposte all'organo supremo della Regione per votazione, se ciò viene richiesto da:

- tre Comuni membri, sulla base di una decisione del loro organo competente, oppure
- 300 aventi diritto di voto nei Comuni membri della Regione

Articolo 45. **Legislazione cantonale**

Per il resto sono applicabili per analogia la legislazione cantonale sull'esercizio dei diritti politici, in particolare le disposizioni sulla procedura d'iniziativa in affari comunali.

IV. Finanze

Articolo 46. **Anno d'esercizio**

L'anno d'esercizio corrisponde all'anno civile e va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Articolo 47. **Conti annuali, preventivo e piano finanziario**

La Regione deve ogni anno rendere conto dell'intera gestione finanziaria e presentare un resoconto sulla propria attività.

Insieme ai programmi pluriennali va emanato un piano finanziario.

Il conto annuale, i conti dei singoli settori, il rapporto annuale, il preventivo ed il programma annuale, il programma pluriennale ed il piano finanziario devono essere esposti pubblicamente per trenta giorni dopo la delibera da parte dell'Assemblea regionale dei delegati nella sede della Regione. L'esposizione deve essere pubblicata nei singoli Comuni membri.

La documentazione deve essere trasmessa secondo il diritto di ordine superiore alle istanze competenti.

Articolo 48. **Finanziamento**

1. Amministrazione generale e attività del segretariato regionale

Viene tenuta una contabilità separata per l'amministrazione generale e l'attività del segretariato regionale. Sulla base del relativo conto e preventivo vengono fissati, insieme alle istanze competenti, i contributi finanziari del Cantone da un lato e dei Comuni membri della Regione dall'altro.

2. Sviluppo regionale

Per lo "Sviluppo regionale" vengono allestiti una contabilità e un preventivo separati. Su questa base vengono fissati con il Cantone i relativi contributi nel quadro di un accordo di prestazioni.

3. Compiti delegati o trasferiti

Se la Regione assolve altri compiti speciali per il Cantone, per i Comuni o per enti pubblici o privati, per le singole sfere dei compiti vengono tenuti conti separati. Questi ultimi costituiscono la base per la relativa determinazione dei contributi finanziari degli enti che delegano o trasferiscono compiti. In linea di principio, i costi vengono fatturati, proporzionalmente ai rispettivi vantaggi, a chi delega o trasferisce i compiti.

4. Finanziamento dei progetti

Per il finanziamento dei progetti si allestisce un preventivo per ogni progetto. Su questa base viene fissata la partecipazione finanziaria dei Comuni, del Cantone, della Confederazione, di organizzazioni e privati. Il finanziamento è parte integrante di relativi accordi di prestazioni.

Articolo 49. **Contributi dei Comuni**

Le spese d'amministrazione generale e le spese rimanenti per lo "Sviluppo regionale" vengono ripartite tra i Comuni membri per il 20% in base al loro numero (quota base), per il 40% in proporzione al numero di abitanti e per il 40% in proporzione al gettito dell'imposta cantonale delle persone fisiche (reddito e sostanza) e delle persone giuridiche (utile e capitale).

Le spese per compiti e provvedimenti speciali vengono suddivisi fra i Comuni membri in proporzione al vantaggio che ne traggono.

I contributi dei Comuni membri con diritti sociali limitati vengono fissati dall'Assemblea regionale dei delegati.

Articolo 50. **Tasse e contributi preferenziali**

La Regione può riscuotere tasse dagli utenti di immobili, opere, istituti, imprese, servizi e infrastrutture da essa realizzati e gestiti, e può emanare disposizioni più dettagliate in merito con atti normativi speciali.

Se la Regione realizza opere o infrastrutture da cui determinate persone traggono un vantaggio particolare o che generano plusvalore per determinati beni, essa può riscuotere un contributo alle spese dell'opera, in proporzione a questo vantaggio. Nella misura in cui non è necessario applicare speciali disposizioni della Regione, per la procedura e la ripartizione delle spese fa stato per analogia il diritto cantonale.

Articolo 51. **Debiti**

Per i debiti della Regione garantisce la sua sostanza. Qualora questa non sia sufficiente, i Comuni membri devono versare contributi supplementari in virtù dell'art. 49.

Articolo 52. **Superamento del preventivo**

Se un compito deve essere assolto ancora nell'anno in corso ma il credito necessario non è stato stanziato con il preventivo oppure è insufficiente, prima di un nuovo impegno o di una nuova prestazione deve essere

richiesto un credito supplementare all'Assemblea regionale dei delegati. Restano riservate le competenze finanziarie proprie del Consiglio di direzione regionale e della Commissione di gestione. In caso di forza maggiore il Consiglio di direzione regionale può decidere in merito a spese impellenti per prestazioni e servizi.

Per il resto sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione cantonale sulla gestione finanziaria.

V. Controllo statale e rimedi giuridici

Articolo 53. Controllo statale

Il controllo statale sulla Regione si conforma al diritto cantonale.

Articolo 54. Rimedi giuridici

Per controversie tra la Regione e un Comune membro o tra Comuni membri su questioni relative alla Regione o nel rapporto tra quest'ultima e abitanti dei Comuni membri fanno stato i rimedi giuridici ordinari giusta la legislazione cantonale.

VI. Uscita dalla Regione e revisione dello statuto

Articolo 55. Uscita

Riservate le disposizioni cantonali, un Comune membro può uscire dalla Regione al più presto cinque anni dopo l'adesione per la fine di un anno civile, in osservanza di un termine di disdetta di due anni. Un Comune uscente non può far valere alcun diritto rispetto alla sostanza della Regione o chiedere il rimborso di prestazioni proprie. La responsabilità per i loro debiti nei confronti della Regione e per i debiti dovuti alla loro uscita rimane intatta.

Articolo 56. Revisione dello statuto

Il presente statuto può essere in ogni momento sottoposto a una revisione totale o parziale.

Ogni modifica dello statuto deve essere approvata dalla maggioranza dei votanti e dalla maggioranza dei Comuni membri.

VII. Disposizioni transitorie

Articolo 57 Svolgimento della prima elezione del Consiglio di direzione regionale e primo periodo di carica

Il primo periodo di carica dura per tutti gli organi dalla loro elezione al 31 dicembre 2010.

Gli uffici di circolo di Mesocco e Roveredo si costituiscono in ufficio elettorale ad hoc e organizzano l'elezione contemporanea del Consiglio di direzione e l'elezione del Presidente per il periodo di carica 2007-2010.

I Comuni membri provvedono alla designazione dei delegati all'Assemblea regionale dei delegati entro il 1. ottobre 2007 e ne danno tempestiva comunicazione alla Regione.

VIII. Disposizioni finali

Articolo 58 Costituzione della Regione ed entrata in vigore dello statuto

La Regione si costituisce con l'approvazione dello statuto da parte di almeno sei Comuni della Mesolcina. L'approvazione dello statuto da parte di un Comune implica l'adesione alla Regione. Lo statuto entra in vigore con l'approvazione del Governo del Cantone dei Grigioni.

Articolo 59 Integrazione dell'ORM e diritto incompatibile

La Regione succede all'Organizzazione Regionale della Mesolcina (ORM), di cui rileva tutti i diritti e i doveri, giusta la decisione di scioglimento dell'ORM.

Tutte le disposizioni e decisioni finora esistenti e non compatibili con il nuovo statuto sono da considerare abrogate.

Il Consiglio di direzione regionale dovrà valutare in che misura mantenere lo svolgimento dei compiti amministrativi attualmente delegati all'ORM e all'ORMO e sottoporre la trattanda all'Assemblea regionale dei delegati per decisione ai sensi dell'art. 20 cifra 13 del presente statuto entro il 31 dicembre 2007.

Articolo 60 Collaborazione con l'Organizzazione Regionale della Calanca (ORC)

La Regione può collaborare con l'Organizzazione Regionale della Calanca per l'assolvimento di scopi comuni e per promuovere lo sviluppo economico, territoriale, sociale e culturale dell'intero distretto Moesa. In particolare promuove la costituzione di un unico ente regionale di diritto pubblico che abbia a sostituire le due organizzazioni regionali di Mesolcina e Calanca. A tutela dell'autonomia della Regione è espressamente esclusa, sino al raggiungimento dello scopo citato, la costituzione, indipendentemente dal tipo di forma associativa (corporazione, associazione, società semplice, o altro) di un ente o organizzazione mantello tra le due organizzazioni regionali di diritto pubblico.

In caso di adesione della maggioranza dei votanti e dei Comuni membri a una corporazione regionale di diritto pubblico per l'intero distretto Moesa, la Regione è considerata sciolta per la fine dell'anno civile.

Articolo 61 Scioglimento

Riservato quanto previsto all'art. 60 cpv. 2, lo scioglimento della Regione deve essere deciso dalla maggioranza degli aventi diritto di voto e da almeno due terzi dei Comuni membri. Per la procedura di votazione vengono applicate per analogia le disposizioni in merito alle elezioni e votazioni previste dall'art. 17 del presente statuto.

In caso di scioglimento della Regione il patrimonio può essere ceduto ad un altro ente pubblico che persegue lo stesso scopo con decisione dell'Assemblea regionale dei delegati. Nel caso in cui ciò non avvenga l'eventuale eccedenza o debito patrimoniale viene suddivisa tra i Comuni membri in base alla chiave di ripartizione di cui all'art. 49 del presente statuto.

* * * * *

Approvato dalle Assemblee comunali, rispettivamente in votazione popolare dai seguenti Comuni,

- *San Vittore, il*
- *Roveredo, il*
- *Grono, il*
- *Verdabbio, il*
- *Leggia, il*
- *Cama, il*
- *Lostallo, il*
- *Soazza, il*
- *Mesocco, il*

a di conseguenza dagli stessi qui di seguito sottoscritto a conferma dell'approvazione e dell'adesione del Comune alla Regione Mesolcina.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.